



Servizi alla Comunità

AUTORIPARAZIONE

GOMMISTI

DECRETO N. 20 DEL 10 GENNAIO 2013

COSA CAMBIA PER I GOMMISTI?

Tutto quello che c'è da sapere in poche domande



Il Decreto

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013** è stato pubblicato il **Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione*".

Tale Decreto, che si colloca nell'alveo della modifica dell'articolo 75 del Codice della Strada, fa chiarezza circa i sistemi ruota, ed i relativi componenti cerchio e pneumatico, di un veicolo. Esso apre anche alla possibilità di installare sistemi di dimensioni differenti da quello originale senza dover richiedere il nulla osta delle case costruttrici e richiede che nel volgere di un anno dalla data di entrata in vigore (22 Marzo 2013) tutti i componenti del sistema o il sistema stesso siano rispondenti alla certificazione di cui a questo decreto o all'omologazione ECE/ONU 124.

Allo scopo di esemplificare e chiarire riportiamo di seguito il quadro relativo alla cronologia dell'applicazione del decreto.

1) Quali ruote si potranno installare?

Nel periodo transitorio fino al 22 Marzo 2014 si potranno installare solo le ruote sostitutive del costruttore del veicolo, le ruote di produttori terzi di dimensioni conformi a quelle previste nell'omologazione del veicolo (che siano o meno omologate ai sensi dell'UNECE 124) e i sistemi (ruota + pneumatico) certificati ai sensi del decreto n.20 del 10 Gennaio 2013.

ATTENZIONE: Nel periodo transitorio fino al 22 Marzo 2014 **non sarà assolutamente possibile installare cerchi speciali** (di dimensioni non conformi a quelle previste nell'omologazione del veicolo come da definizione di cui al punto 2.5 del Regolamento UNECE 124) che non siano contenuti in sistemi (ruota + pneumatico) certificati ai sensi del decreto n.20 del 10 Gennaio 2013. Inoltre, **certificazioni rilasciate sulla base di normative nazionali di altri stati (p.es. KBA, TUV) non sono valide** se non esplicitamente riconosciute dagli organi nazionali italiani.

Dal 23 Marzo 2014 si potranno installare solo le ruote originali o sostitutive del costruttore del veicolo, le ruote di produttori terzi omologate ai sensi dell'UNECE 124 oppure i sistemi (ruota + pneumatico) certificati ai sensi del decreto n.20 del 10 Gennaio 2013. L'installazione di questi ultimi prevede che il gommista abbia la firma depositata presso la competente Motorizzazione (o che alleggi alla dichiarazione documento di identità) e che emetta una dichiarazione di conformità circa l'installazione effettuata (vedi qui di seguito).

Art. 6, comma 1

Allegato E

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema ruota

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto nato a il
residente a via in qualità di
..... della Ditta con sede in
..... partiva IVA o C.F.
Iscritto alla N.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:
- di aver installato sul veicolo targato telaio n. il sistema ruote individuato dal numero di omologazione e costituito dai seguenti elementi:

- 1)
- 2)
- 3)

- che l'installazione è stata effettuata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del veicolo⁽¹⁾.

Si allega alla presente copia del documento di identità (se la firma non è stata depositata presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile).

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

2) Posso installare un pneumatico di misure diverse da quelle nell'omologazione e/o carta di circolazione del veicolo?

Con questo decreto sarà possibile l'installazione di sistemi (certificati ai sensi del decreto n.20 del 10 Gennaio 2013) che prevedono pneumatici di misure differenti da quelle riportate nell'omologazione e/o nella carta di circolazione di un determinato veicolo. L'installazione prevede la compilazione della dichiarazione da parte dell'installatore.

Viceversa, nel caso in cui il pneumatico non fosse parte di un sistema certificato, non sarà possibile l'installazione.

3) Posso installare un cerchione di misure diverse da quelle nell'omologazione del veicolo?

Con questo decreto sarà possibile l'installazione di sistemi (certificati ai sensi del decreto n.20 del 10 Gennaio 2013) che prevedono cerchioni di misure differenti da quelle riportate nell'omologazione di un determinato veicolo. L'installazione prevede la compilazione della dichiarazione da parte dell'installatore.

Viceversa, nel caso in cui il cerchione non fosse parte di un sistema certificato, non sarà possibile l'installazione.

4) Posso installare un cerchione di misure uguali a quelle nell'omologazione del veicolo?

Fino al 22 Marzo 2014 sarà possibile fare questa operazione senza alcun adempimento. Dal 23 marzo 2014 il cerchione dovrà essere omologato ai sensi del regolamento ECE/ONU n.124.

L'installatore è esonerato da qualsiasi tipo di dichiarazione.

ATTENZIONE: Molti cerchioni che hanno certificazioni KBA/TUV hanno misure non conformi alle originali e sono, pertanto, "speciali". Dal momento che le certificazioni KBA/TUV non sono riconosciute nel transitorio, tali cerchioni **non possono essere installati**. In questo caso ove mai **l'installatore** compilasse la dichiarazione di installazione a regola d'arte **commetterebbe un falso in quanto dichiarerebbe erroneamente di aver installato le ruote nel rispetto delle prescrizioni del costruttore del veicolo**.

Anche senza compilare la dichiarazione della dichiarazione, tuttavia, **il riparatore che installa le ruote sul veicolo è comunque responsabile della conformità dell'installazione ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della Legge 122/1992**. Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della stessa legge, il possessore di un'auto **è obbligato** per gli interventi di riparazione e manutenzione (come sono quelli di installazione di cerchioni, pneumatici o sistemi di cerchioni e pneumatici) ad avvalersi di riparatori iscritti nella sezione "gommista".

ESEMPIO CONCRETO: Veicolo Omologazione e1*2007/46*0275*07 - Manufacturer BMW, Type: X1, Variant: sDrive16d.

Questo veicolo riporta da omologazione le seguenti combinazioni di cerchioni e pneumatici



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN FÜR FAHRZEUGE

EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung über

die Erweiterung der EG-Typgenehmigung des Typs eines vollständigen Fahrzeugs

in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 678/2011

Communication concerning

extension of EC type-approval of a type of complete vehicle

with regard to Directive 2007/46/EC, last amended by Regulation (EU) No 678/2011

EG-Typgenehmigungsnummer: e1*2007/46*0275*07

EC type-approval number:

6.6.1.1.1.

Achse 1:

Axle 1:

Modellbezeichnung Model description	Karosserie bodywork	Variante Variant	Version	Reifendimensionen tyre dimensions	Felge rim	Einpreßtiefe [mm] inset
X1 sDrive16d	Kombilimousine Station wagon	VY11	5H000	A1: 225/40 R19 89W	A1: 8Jx19	A1: 30
				A2: 255/35 R19 92W	A2: 9Jx19	A2: 41
				A1: 225/45 R18 91V	A1: 8Jx18	A1: 30
				A2: 225/45 R18 91V	A2: 8Jx18	A2: 30
				A1: 225/45 R18 91V	A1: 8Jx18	A1: 30
A2: 255/40 R18 95V	A2: 9Jx18	A2: 41				
A1: 225/50 R17 94H 1)	A1: 7 1/2Jx17	A1: 34				
A2: 225/50 R17 94H 1)	A2: 7 1/2Jx17	A2: 34				

(A1:Front A2:Rear)

Combinazione 1:

Cerchioni: A1:8JX19 ET30 A2:9JX19 ET 41

Pneumatici: A1:225/40 R19 89W A2:255/35 R19 92W

Combinazione 2:

Cerchioni: A1:8JX18 ET30 A2:8JX18 ET30

Pneumatici:A1:225/45 R18 91V A2: 225/45 R18 91V

Combinazione 3:

Cerchioni: A1:8JX18 ET30 A2:9JX18 ET41

Pneumatici: A1: 225/45 R18 91V A2:255/40 R18 95V

Combinazione 4:

Cerchioni: A1:7 1/2JX17 ET34 A2:7 1/2JX17 ET34

Pneumatici: A1:225/50 R17 94H A2: 225/50 R17 94H

Posso installare cerchioni di misura 8,5x19 e 9,5x19 su una BMW X1 sDrive 1d?

Dal sito di un noto costruttore di ruote in aftermarket, abbiamo estratto le ruote che esso propone per il veicolo in questione. Ebbene, vengono proposti come idonei per il veicolo BMW X1 sDrive 16d cerchioni di misura differente:

CERTIFICATO TÜV

Tipo di Cerchio	Cerchio in Lega
Marca Auto	BMW
Serie	da 2009.11 - X1 (X1,X-N1;X1-N1)
Modello	sDrive16d 85kW 1995ccm 5/120
Omologazione Pneumatici	E1*2007/46*0275*07-08 (X1)
Marca del Cerchio	AEZ
Design del Cerchio	Antigua
Anteriore	8.5 x 19 ET33 - 5/120/72.6 (AAN9L9HA33)
Posteriore	9.5 x 19 ET32 - 5/120/72.6 (AAN9N9HA32)



INIZIA LA RICERCA

Risultati della ricerca

	Anteriore	Posteriore
Articolo-Num.	AAN9L9HA33	AAN9N9HA32
Accessori/KIT	OE	OE
Dim.	8.5x19	9.5x19
PCD	5/120	5/120
ET/FC	33/72.6 foro fisso	32/72.6 foro fisso
Omologazione Cerchi	ABE Note	TUEV Note
Range di utilizzo	APRI	APRI
Pneumatici compatibili	225/40R19 89W* 225/40R19 93	235/35R19 91W 245/35R19 93 255/35R19 92W 285/30R19 94

ovvero 8,5x19 e 9,5x19 laddove la scheda di omologazione del veicolo prevede 8x19 e 9x19.

Questi cerchioni hanno la certificazione TUV/KBA che però è valida solo per la Germania. Pertanto, nel resto d'Europa, tali ruote non sono montabili (senza altre procedure tecnico amministrative) su tale veicolo BMW in quanto sono ruote speciali.

Con questo nuovo decreto, sarà finalmente possibile, quando queste ruote, incluse in un sistema omologato, avranno ottenuto il riconoscimento della certificazione ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti n.20 del 10 Gennaio 2013, installarle sul veicolo BMW X1 sDrive 16d. Fino ad allora l'installazione di questi cerchioni (su un tale veicolo) comporterà la non conformità del veicolo stesso al tipo omologato. Un veicolo non conforme al tipo omologato non può circolare ed è passibile di sequestro da parte degli organi di polizia come anche di esito negativo della revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (*).

Posso installare pneumatici di misura 265/35 ZR18 97Y su una BMW X1 sDrive 1d ?

Se il pneumatico è di una misura non contenuta in una certificazione (per questo specifico tipo di veicolo) ai sensi del decreto n.20 del 10 Gennaio 2013, esso non può essere installato senza determinare la non conformità del veicolo al tipo omologato.

Un veicolo non conforme al tipo omologato non può circolare ed è passibile di sequestro da parte degli organi di polizia come anche di esito negativo della revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (*).

Viceversa, nel caso in cui il pneumatico fosse parte di un sistema certificato (per questo specifico tipo di veicolo) sarà possibile l'installazione accompagnata dalla dichiarazione dell'installatore.

Posso installare un cerchione di un produttore terzo (diverso dal costruttore del veicolo) di misura identica a quelle previste in omologazione?

Fino al 22 Marzo 2014 sarà possibile fare questa operazione senza alcun adempimento. Dal 23 marzo 2014 il cerchione dovrà essere omologato ai sensi del regolamento ECE/ONU n.124.

L'installatore è esonerato da qualsiasi tipo di dichiarazione.

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.